

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA

NAPOLI

RICORSO

Per il la sig. ra **Barbara Violante (VLNBBR69M58F912B)**, nata a Nocera Inferiore (SA) il 18.8.1969, rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato in allegato, dall'**Avv. Alfonso Erra (RRELNS61T13F839N)** e dall'**Avv. Federica Silvestro (SLVFRC89E69F839E)**, elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti professionisti sito in Napoli alla Via F. del Carretto, 26 ed al Corso Secondigliano 16, nonché digitalmente presso i seguenti indirizzi Pec: alfonso.erra@avvpec.it e federicasilvestro@avvocatinapoli.legalmail.it, ove si chiede di ricevere le comunicazioni relative il presente procedimento.

CONTRO

- l'**Università degli Studi di Napoli - L'Orientale (00297640633)**, in persona del legale rappresentante *pt*, avente sede legale in Napoli (NA) alla Via Chiatamone, n. 61/62, pec: ateneo@pec.unior.it;
- il **CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO (00317740371)**, in persona del legale rappresentante *pt*, avente sede legale in Caselecchio di Reno (BO) alla Via Magnanelli, n. 6/3, pec: cineca@pec.cineca.it;

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

- la **sig. ra Carmela Alfano (LFNCML70D70F839K)**, nata a Napoli il 30.4.1970 e residente in Napoli alla Via Comunale Vecchia di Miano, n. 39 - 80144;
- la **sig. ra Marianna Mascolo (MSCMNN70H51F839R)**, nata a Napoli l'11.6.1970 e residente in Napoli alla Via Arte della Lana, n. 5 - 80138.

Avverso e per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, dei seguenti atti:

- a) Del D.D.G. n. 39 del 17.1.2025 con cui è stata approvata la graduatoria relativa alle procedure selettive, per titoli, riservate al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato inquadrato nell'area dei Collaboratori presso l'Ateneo, per la copertura di complessive 19 posizioni Area dei Funzionari (di cui n.14 posizioni per il settore amministrativo gestionale, n. 3 posizioni per il settore tecnico-informatico e n. 2 posizioni per il settore delle biblioteche) mediante Progressione Economica Verticale; b) del D.D.G. n. 113/2025 del 14.2.2025 di modifica del precedente D.D.G. n. 39/2025; c) del bando D.D.G. n. 427 del 27.09.2024; d) del D.D.G. n. 491 del 22.10.2024 con cui è stata disposta la proroga di 2 (due) giorni del termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, nonché la mail del

19.10.2024 di CINECA; **e**) del D.D.G. n.514 del 05.11.2024 con il quale è stata nominata la Commissione valutatrice; **f**) del D.D.G. n. 73 del 30.01.2025 con cui è stata parzialmente rettificata la graduatoria; **g**) della nota prot.n.11672 del 11.2.2025 del Dirigente dell'Area Risorse Umane e Affari Istituzionali e della nota prot. n. 12179 del 12.2.2025 con cui sono stati riconosciuti degli errori nell'assegnazione del punteggio, nonché tutte le ulteriori note comprese quelle di modifica del punteggio; **h**) del DR 922 del 6.8.2024 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo; **i**) degli atti di pianificazioni e programmazione delle assunzioni tramite progressione verticale; **l**) di tutti gli atti successivi all'approvazione della graduatoria, comprensivi dell'immissione in servizio; **m**) di tutti gli scorrimenti della graduatoria; **n**) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, **nonché** per la declaratoria del diritto della ricorrente ad una collocazione in graduatoria utile all'assunzione, con ogni conseguente dovere in capo alla PA in ordine all'assunzione della stessa.

FATTO

La sig. ra Barbara Violante, attualmente collaboratore amministrativo presso l'Università di Napoli L'Orientale con esperienza ultratrentennale, ha partecipato alle *procedure selettive, per titoli, riservate al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato inquadrato nell'area dei Collaboratori presso l'Ateneo, per la copertura di complessive 19 posizioni Area dei Funzionari (di cui n.14 posizioni per il settore amministrativo gestionale, n. 3 posizioni per il settore tecnico-informatico e n. 2 posizioni per il settore delle biblioteche) mediante Progressione Economica Verticale*, indette con D.D.G. n. 427 del 27.09.2024.

La ricorrente aspirava a conseguire il ruolo di funzionario nel settore amministrativo gestionale.

La procedura, bandita ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, D.lgs 165/2001, sostituito dall'art. 3, comma 1, DL 80/2021, è stata celebrata secondo le regole sancite dal DR 922 del 6.8.2024 "*Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo*".

Con D.D.G. n. 491 del 22.10.2024 il termine per la presentazione delle domande, che originariamente scadeva in data 23.10.2024 h 23,59, è stato prorogato di 2 giorni in ragione di imprecisati malfunzionamenti della piattaforma messa a disposizione da CINECA.

Del maggiore termine hanno beneficiato circa 10 concorrenti meglio graduati della ricorrente. Con D.D.G. n.514 del 05.11.2024 è stata nominata la Commissione valutatrice.

Con il verbale n. 1 sono stati fissati dalla Commissione i criteri di valutazione, utilizzando come riferimento il citato Regolamento di Ateneo DR 922/2024, e sono state cristallizzate le dichiarazioni dei commissari circa l'insussistenza di cause ostative all'espletamento dell'incarico.

Con i verbali nn. 2 a 9 sono stati assegnati i punteggi; il verbale n. 8 riguarda la posizione della ricorrente.

Con i verbali nn. 10 e 11 sono stati emendati alcuni errori di assegnazione del punteggio.

La procedura, caratterizzata da svariate criticità (errori nella redazione del bando di concorso, errori nell'assegnazione del punteggio dei concorrenti, ecc) è stata definita con la pubblicazione del D.D.G. n. 39 del 17.1.2025 di approvazione della graduatoria.

Con D.D.G. n. 73 del 30.1.2025 è stata parzialmente rettificata la graduatoria.

Con la nota prot.n.11672 del 11.2.2025 del Dirigente dell'Area Risorse Umane e Affari Istituzionali e la nota prot. n. 12179 del 12.2.2025 sono stati riconosciuti degli errori nell'assegnazione del punteggio.

Le relative operazioni di rettifica dell'errore non risultano verbalizzate.

Infine, la graduatoria è stata definitivamente modificata con il D.D.G. n. 113/2025 del 14.2.2025.

All'esito delle operazioni concorsuali la sig. ra Violante si è graduata al 22esimo posto con un punteggio pari a 37,7275, mentre al 14esimo posto (ultimo utile per la vittoria del concorso) si è classificata la sig. ra Carmela Alfano con un punteggio pari a 42,4025 (soli 4,675 punti di differenza con la ricorrente).

Il buon esito della procedura per la deducente è stato pregiudicato, quindi, dal mancato conseguimento di 4,676 punti.

A seguito dell'espletamento dell'attività di accesso agli atti, sono stati rinvenuti svariati errori nella conduzione della procedura e nell'assegnazione del punteggio, quali, ad esempio, la mancata considerazione di certificati ed incarichi della ricorrente, il divieto di procedere con il soccorso istruttorio, l'utilizzo di modulistica errata da parte di alcuni concorrenti, la partecipazione al concorso di dipendenti che hanno contribuito allo sviluppo della procedura. Pertanto, si insiste per l'annullamento degli atti impugnati al fine di un corretto collocamento della ricorrente in graduatoria alla luce delle seguenti considerazioni di

DIRITTO

1. – Sulla violazione degli artt. 4 e 5 del bando DDG 427/2024, artt. 2 comma 3, lett. b) e 5, comma 4, del Regolamento di Ateneo DR 922/2024, art. 2 e 6, comma 2, lett. b), L. 241/1990; artt. 43, 46 e 47 del DPR 445/2000; art. 15 L. 183/2011, art. 18 l. 241/1990 – Sulla mancata assegnazione del punteggio per il criterio “competenze attestate da

certificazione” - Sulla violazione del principio di autocertificazione/decertificazione.

L'art. 4 del bando di concorso DDG 427/2024, aderendo al Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo DR 922/2024, prevedeva l'assegnazione di massimo 80 punti, così suddivisi:

- 50% per l'esperienza maturata nell'area di competenza;
- 25% per i titoli di studio posseduti;
- 25% per le competenze professionali possedute.

L'art. 5, comma 4, del bando prevedeva che *“In applicazione delle norme sull'autocertificazione l'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del T.U. 445/2000”*.

L'art. 5, comma 7, lett. c) del bando prescriveva che i candidati dovessero allegare alla domanda *“documenti e titoli corredati da apposito elenco sottoscritto e datato dal candidato recante tutte le informazioni utili ai fini della valutazione”*.

Vi è una prima contraddittorietà della documentazione di concorso laddove la richiesta di produzione documentale contrasta con il principio dell'autocertificazione.

Con il Verbale n. 1 i commissari si sono vincolati al rispetto del Regolamento di Ateneo per l'assegnazione dei punteggi secondo i sub-criteri previsti da tale fonte regolamentare.

L'art. 2, comma 3, lett. b) del Regolamento di Ateneo dispone che il candidato dovrà produrre *“una autocertificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dei titoli presentati ai fini delle valutazioni di merito ed un elenco analitico degli stessi”*.

L'art. 5, comma 4, prevede che *“Per il criterio <<Competenze professionali>> si intendono tutte le competenze acquisite nel corso delle esperienze lavorative attuali e pregresse anche se apprese in contesti non universitari purché riconducibili o applicabili ad attività lavorative proprie del contesto universitario. Nel caso in cui la competenza posseduta ed esposta non trovi applicazione o usabilità al contesto universitario la stessa non è presa in considerazione e pertanto non è valutata. Al fine di una corretta applicazione del predetto criterio si tiene conto dei seguenti tre sotto criteri*

- a. <<Competenze attestate da certificazione>>, la cui valutazione presuppone il possesso della relativa certificazione”*
- b. (...)”.*

Ebbene, rispetto alla voce *“Competenze attestate da certificazione”* la ricorrente ha conseguito un punteggio pari a zero (cfr. verbale n. 8), nonostante la candidata avesse prodotto una dichiarazione attestante il possesso di ben 87 certificati.

Risulta eccessivamente oneroso riportare tutti i certificati e gli attestati conseguiti dalla ricorrente, essendo sufficiente rappresentare che gli stessi riguardano attività di formazione

rientrante nelle competenze da spendere all'interno dell'Università.

Ad esempio, la ricorrente ha seguito corsi sulla transizione digitale all'interno della PA, sulla contabilità pubblica, sul Codice di comportamento ed etica pubblica, sulla cybersecurity, sulla gestione dei dati, sulla privacy, sul lavoro all'interno della PA, sugli obblighi di trasparenza, sul MEPA, sulla contrattualistica pubblica, ecc (cfr. allegati).

In sostanza, sono vari i certificati conseguiti dalla sig. ra Violante attestanti l'acquisizione di nuove competenze spendibili nel mondo universitario.

I percorsi formativi sono stati tenuti da Enti riconosciuti come Formez, CINECA, Università di Palermo, ecc.

Gran parte dei certificati è stato conseguito a seguito del superamento di un test valutativo.

Inoltre, la PA è già in possesso di tali certificati perché l'attività di formazione è stata eseguita proprio tramite il datore di lavoro talvolta proprio su richiesta dell'Università e talvolta previo assenso della stessa.

È quindi assolutamente illegittimo l'operato dell'Università laddove non ha minimamente considerato l'autodichiarazione resa dalla concorrente.

Chiarito l'eclatante vizio per eccesso di potere della PA nella parte in cui non ha assegnato alcun punteggio alla ricorrente e ricordato che alla candidata sarebbero bastati soli 4,676 punti per vincere il concorso, non resta che superare la prova di resistenza mediante la dimostrazione del punteggio effettivamente assegnabile alla deducente.

L'Allegato A - Tabella 4 del Regolamento di Ateneo individua le modalità di assegnazione del punteggio per il criterio *de quo*:

Competenze attestate da certificazione	tipologia di competenza certificata	punti per ciascuna certificazione	punteggio massimo riconoscibile
	linguistiche livello base o equivalente	1,5000	6,0000
	linguistiche livello medio o equivalente	2,0000	
	linguistiche livello avanzato o equivalente	3,0000	
	informatiche livello base o equivalente	1,5000	
	informatiche livello medio o equivalente	2,0000	
	informatiche livello avanzato o equivalente	3,0000	
	tecnico professionali	2,0000	
	abilitazioni che consentono iscrizioni a albi o ordini professionali	3,0000	
	abilitazioni tecniche	2,0000	
	abilitazione all'insegnamento	2,5000	
	abilitazione scientifica nazionale	4,0000	
	altro specificare	0,8000	

Rispetto alle competenze informatiche la ricorrente ha dichiarato il possesso di svariati certificati, tra cui:

- Corso e-learning Nuove Competenze per le Pubbliche amministrazioni Progetto SYLLABUS su PRODURRE, VALUTARE E GESTIRE DOCUMENTI INFORMATICI – LIVELLO AVANZATO (0,50”) superato con esito “POSITIVO” il test finale di verifica dell'apprendimento - rilasciato a Roma il 25/04/2024

- Corso e-learning Nuove Competenze per le Pubbliche amministrazioni Progetto SYLLABUS su GESTIRE DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI DIGITALI – LIVELLO AVANZATO (0,20”) superato con esito “POSITIVO” il test finale di verifica dell’apprendimento - rilasciato a Roma il 12/05/2024;
- Corso e-learning Nuove Competenze per le Pubbliche amministrazioni Progetto SYLLABUS su PRODURRE, VALUTARE E GESTIRE DOCUMENTI INFORMATICI – LIVELLO BASE (0,50”) superato con esito “POSITIVO” il test finale di verifica dell’apprendimento - rilasciato a Roma il 19/05/2023
- Corso e-learning Nuove Competenze per le Pubbliche amministrazioni Progetto SYLLABUS su PRODURRE, VALUTARE E GESTIRE DOCUMENTI INFORMATICI – LIVELLO INTERMEDIO (1,10”) superato con esito “POSITIVO” il test finale di verifica dell’apprendimento - rilasciato a Roma il 14/06/2023;
- Corso e-learning Nuove Competenze per le Pubbliche amministrazioni Progetto SYLLABUS su GESTIRE DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI DIGITALI – LIVELLO BASE (0,20”) superato con esito “POSITIVO” il test finale di verifica dell’apprendimento - rilasciato a Roma il 19/05/2023;
- Corso e-learning Nuove Competenze per le Pubbliche amministrazioni Progetto SYLLABUS su GESTIRE DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI DIGITALI – LIVELLO INTERMEDIO (0,30”) superato con esito “POSITIVO” il test finale di verifica dell’apprendimento - rilasciato a Roma il 12/06/2023.

Quindi, la candidata ha dichiarato di aver conseguito competenze informatiche mediante il superamento di corsi di formazione 2 di livello base, 2 di livello intermedio e 2 di livello avanzato.

Considerato che il Regolamento di Ateneo attribuisce 1,5 punti per il corso di livello base, 2 punti per quello intermedio e 3 per quello avanzato, la ricorrente avrebbe dovuto conseguire il massimo del punteggio (6 punti) rispetto al sub-criterio vagliato.

Sarebbe eccessivamente gravoso e diseconomico elencare tutti i certificati in materia informatica conseguiti dalla deducente e pertanto si rinvia alla dichiarazione prodotta, soffermandosi sui corsi nn. 12, 13, 15, 19, 39, 40, 41, 42, 71, 72 a mero titolo esemplificativo e non esaustivo.

Gli ulteriori certificati prodotti dalla ricorrente devono essere ascritti alla categoria “tecnico professionali – 2 punti” oppure alla categoria “altro – 0,8 punti”.

A maggior ragione, quindi, la sig. ra Violante avrebbe dovuto conseguire il massimo del punteggio (6 punti) per tale sub-criterio.

Ne consegue la manifesta erroneità dell’operato della PA nella parte in cui la ricorrente ha

conseguito un punteggio pari a zero rispetto al sub-criterio di valutazione “competenze attestate da certificazione”.

Trattandosi di una modalità di assegnazione del punteggio con criteri predefiniti ed oggetti senza alcun margine di discrezionalità, si chiede, in via principale, di ordinare alla PA l’assegnazione del massimo punteggio in favore della ricorrente ed, in via subordinata, di ordinare alla PA di rideterminarsi a seguito della valutazione dei certificati della ricorrente.

1.1. - Sull’illegittimità del bando e del regolamento ove interpretabili nel senso di dover necessariamente allegare i certificati alla domanda di partecipazione per violazione degli artt. 43, 46 e 47 del DPR 445/2000; art. 15 L. 183/2011; art. 18 l. 241/1990

Laddove la PA intendesse giustificare l’assegnazione di tale punteggio in ragione della mancata produzione dei certificati dichiarati deve comunque ribadirsi l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in forza del principio di autocertificazione/decertificazione.

È noto che il principio di decertificazione fonda le sue radici nell’art. 1, comma 2, della L 241/1990 e nell’art. 18 l. 241/1990, ove è stabilito il divieto per le PA di aggravare ingiustificatamente la posizione del privato con il conseguente obbligo di favorire l’autocertificazione.

Con l’entrata in vigore della L 183/2011, è stato cristallizzato l’obbligo per la PA di acquisire d’ufficio i certificati prodotti da una altra PA. Doveva quindi trovare applicazione l’art. 43 del DPR 445/2000 secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”*.

Dunque, era assolutamente sufficiente l’autodichiarazione resa dalla ricorrente, anche in ragione di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del bando e dall’art. 2, comma 3, lett. b) del Regolamento di Ateneo, in quanto le PA sono tenute a rapportarsi con il privato nel rispetto delle esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento (C.d.S., 5[^], n. 3698/2017).

La giurisprudenza ha già affrontati casi **identici** al presente: *“La ricorrente veniva esclusa in ossequio all’art. 9 del bando di concorso impugnato in base al quale: “Non saranno presi in considerazione titoli dichiarati e non allegati [...] a valutazione dei titoli, distintamente per ciascun profilo individuato dal relativo codice concorso, è effettuata dalle commissioni sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione e alla stessa allegati”*.

L'istante si era infatti limitata ad autocertificare il possesso del titolo di dottorato di ricerca, del diploma di specializzazione in professioni legali, dell'abilitazione alla professione forense e del tirocinio di cui all'art. 73 del D.L. n. 69/2013. senza allegare l'origina della certificazione.

In ossequio all'art. 9 del bando, le venivano attribuiti zero punti per i suddetti titoli, con conseguente esclusione dal concorso per mancato raggiungimento della quota di 30 punti, necessaria per la partecipazione alla prova scritta.

Come correttamente dedotto dalla difesa della ricorrente l'art. 9 del bando impugnato è illegittimo nella parte in cui prevede che i titoli devono essere allegati alla domanda per renderne possibile la valutazione, sicché quelli non allegati non sono presi in considerazione. Tale previsione è infatti in contrasto con la normativa sulle autocertificazioni di cui all'art. 18 della l. 241/1990 e al D.P.R. n. 445/2000, laddove si prevede che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, nei rapporti tra loro e l'utenza, non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in loro possesso.

La ratio delle suddette disposizioni, che è quella di non aggravare la posizione dei privati ed al tempo stesso di semplificare l'attività di tutte le amministrazioni coinvolte, verrebbe infatti svilita nel caso in cui si consentisse all'amministrazione di richiedere, a pena di esclusione, l'allegazione di titoli già in possesso.

Non sussistono peraltro delle esigenze di celerità che possano giustificare un onere di allegazione immediata dei titoli, potendo i controlli essere sempre effettuati in un momento successivo a quello della proposizione della domanda.

Il provvedimento di esclusione della ricorrente è pertanto viziato, in quanto attuativo dell'art. 9 del bando.” (TAR Lazio – Roma, 1^a, 11.1.2022, n. 227; cfr. anche T.A.R. Lazio – Roma, 2^a ter, 9.12.2022, n. 16507).

Anche la giurisprudenza in materia di appalti pubblici affronta la questione allo stesso modo: “Ai fini della comprova del requisito di cui al par. 7.3 del disciplinare di gara, avendo la ricorrente presentato un circostanziato elenco dei servizi analoghi svolti, l'Amministrazione avrebbe ben potuto riscontrare tali informazioni direttamente presso l'Amministrazione destinataria delle prestazioni, secondo la previsione di cui all'art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, applicabile anche alle procedure di gara; afferma infatti il Consiglio di Stato: “il Collegio osserva che il DPR n. 445/2000, in materia di documentazione amministrativa, pacificamente trova applicazione nella materia degli appalti pubblici, essendo lo stesso codice a legittimarne l'uso. Sicché non può che trovare applicazione anche l'innovazione introdotta con l'art.15 della legge 183/2011, che, per quanto qui interessa, ha introdotto il seguente comma all'art. 40: «01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione

in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47>> ed all'articolo 43 ha sostituito il comma 1 col seguente: <<1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato>>. E' evidente, ad una lettura unitaria delle norme in questione, che gli accertamenti d'ufficio disciplinati dall'art. 43, comma 1, D.P.R. 445/2000, come novellato dal citato art. 15 della l. 183/2011, riguardano tutte le ipotesi di informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., dichiarazioni sostitutive che gli artt. 41 e 42 del codice dei contratti pubblici consentono ai concorrenti di utilizzare per comprovare i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-professionale, salvo verifica successiva da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 3, senza che possa in alcun modo rilevare la "specialità" della disciplina dei contratti pubblici" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 26 settembre 2013, n. 4785)." **(TAR Campania – Salerno, 1^a, n. 256/2022).**

A ciò si aggiunga che i principi che governano la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di autocertificazione sono espressamente richiamati anche dall'art. 5, comma 4, del bando e dall'art. 2, comma 3, lett. b) del Regolamento di Ateneo, i quali consentivano al candidato di dichiarare il possesso di titoli e certificati, il cui effettivo possesso doveva essere successivamente verificato dall'Amministrazione d'ufficio o mediante l'ausilio del privato.

Si impugnano espressamente le disposizioni del bando e del Regolamento laddove interpretabili nel senso di imporre l'immediata produzione dei certificati ai fini del conseguimento del punteggio.

In definitiva, ai fini della procedura *de qua* era sufficiente dichiarare il possesso dei certificati, non potendosi imporre ulteriori oneri in capo al privato.

Pertanto, l'operato della PA è illegittimo e deve disporsi l'assegnazione di 6 punti in favore della ricorrente, punteggio sufficiente per conseguire la vittoria del concorso.

1.2. - Sull'errore scusabile

La contraddittorietà di bando e regolamento laddove gli stessi valorizzano il principio di autocertificazione e poi richiedono la produzione dei certificati ha indotto – al limite - la ricorrente in un errore scusabile perché la stessa ha ritenuto prevalente l'impostazione di

rango legislativo secondo cui è sufficiente autodichiarare il possesso di titoli e certificati per conseguire il relativo punteggio, dato che la comprova avverrà in una fase successiva alla redazione della graduatoria.

La ricorrente non ha aggravato il procedimento mediante la produzione di oltre 80 certificati ed ha reso una dettagliata autodichiarazione.

Pertanto, non è ragionevole penalizzare la concorrente e di riflesso la PA stessa.

1.3. - Sul soccorso istruttorio – Sulla violazione dell'art. 6 l. 241/1990

Sotto un ulteriore profilo, laddove la PA avesse ritenuto la domanda della ricorrente incompleta a causa della mancata presentazione dei certificati posseduti, l'Università avrebbe dovuto attivare la procedura di soccorso istruttorio.

L'art. 4, comma 3, del bando, che si impugna espressamente, esclude il soccorso istruttorio.

Una siffatta previsione è contraria all'art. 6, comma 2, lett. b), L. 241/1990 che garantisce l'utilizzo di tale istituto per la corretta conduzione del procedimento amministrativo.

La disposizione è altresì irragionevole poiché le ragioni di speditezza della procedura devono essere contemperate con l'interesse pubblico sotteso alla corretta celebrazione del procedimento amministrativo e con i principi di collaborazione e buon andamento.

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. **C.d.S., A.P., 25.2.2014, n. 9; C.d.S., 6^a, 2.4.2001, n. 1927**).

Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della *par condicio* per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.

La giurisprudenza sul punto ha avuto modo di confermare la portata applicativa del soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali: *“specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei*

dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.” (C.d.S., 5[^], 22.11.2019, n. 7975; cfr. anche TAR Lazio – Roma, 4[^] ter, 28.10.2024, n. 4848; TAR Lazio - Roma, 2[^], 1.10.2024, n. 17011); “*il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta (specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.”* (TAR Lazio – Roma, 2[^], 11.11.2022, n. 14797; cfr. anche TAR Lazio - Roma, 2[^], 21.8.2024, n. 15901; (T.A.R. Sicilia - Catania, 1[^], 29.7.2024, n. 2739).

Nel caso in esame la ricorrente aveva già provveduto a dichiarare il possesso dei certificati utili ai fini del conseguimento del punteggio e quindi la PA avrebbe dovuto, laddove ritenuto necessario, chiedere la produzione dei citati documenti.

La ricorrente non chiede l'ammissione di certificati non indicati nella domanda di partecipazione né di certificati conseguiti successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle domande. alcuna lesione della *par condicio* è rinvenibile.

Pertanto, doveva essere accordato il ricorso a tale strumento.

Il bando è illegittimo laddove limita *tout court* tale istituto perché *contra legem* e manifestamente irragionevole. Infatti, non ha senso penalizzare un concorrente per una mera dimenticanza formale, danneggiando automaticamente anche la PA nella scelta del miglior candidato (C.d.S., 5[^], 21.11.2022, n. 10241; C.d.S., 5[^], 20.6.2019, n. 4198).

Pertanto, si insiste per l'accoglimento del ricorso.

1.4. - Sul soccorso istruttorio processuale

Ad ogni buon conto, ai fini del soccorso istruttorio procedimentale, la ricorrente ha depositato in giudizio tutti gli attestati conseguiti, i quali dovranno essere valorizzati alla luce del cd. soccorso istruttorio processuale (cfr. C.d.S., 5[^], 5.4.2019, n. 2242). Si ribadisce che si tratta di certificati dichiarati puntualmente dalla ricorrente e quindi preesistenti allo spirare del termine per la formulazione della domanda di partecipazione.

Secondo la giurisprudenza questo “*istituto è ammissibile quando il Giudice verifichi che la stazione appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall'amministrazione, durante il procedimento.*

9.3.4. La giurisprudenza amministrativa ritiene siffatta verifica non violi il principio di *par condicio* tra i concorrenti, in quanto l'istituto “*mira ad attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l'obbligatorio procedimento del soccorso istruttorio*” (Cons. Stato, Sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; cfr., anche, più di recente, Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2022, n. 7145; 14 marzo 2019, n. 1690; 8 giugno 2018, n. 3483; 10 aprile 2018, n. 2180; 11 dicembre 2017, n. 5826). Nella giurisprudenza di questo Consiglio, vi è concordia nel ritenere che l'istituto sia finalizzato a supplire “*a carenze di natura formale...*” (Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile 2019, n. 2242)” (C.d.S., 4[^], 1.3.2024, n. 2042).

Deve sposarsi tale tesi in modo da superare quelle concezioni rigidamente formalistiche e burocratiche del diritto amministrativo che continuavano a concepire il procedimento amministrativo come una sorta di ‘caccia all'errore’ nel confezionamento della documentazione allegata alla domanda, con effetti pregiudizievoli in termini di tempestivo ed efficiente completamento delle procedure.

Dunque, si insiste per l'accoglimento del ricorso.

2. – Sull’illegittima assegnazione del punteggio per il criterio “esperienza e professionalità” - Sull’illegittimità del bando e del regolamento di Ateneo – Eccesso di potere – Manifesta ingiustizia – Manifesta irragionevolezza – Violazione del principio di proporzionalità, parità di trattamento e *par condicio*.

Ad abundantiam, anche rispetto al criterio “esperienza e professionalità”, la ricorrente ha conseguito solo zero punti nonostante la stessa avesse ricoperto *ad interim* le funzioni di Segretario Amministrativo del Centro Interdipartimentale dei Servizi Linguistici e Audiovisivi -C.I.L.A. (cfr. all. 23 del file “diploma incarichi cie violante 23-45”).

L’Allegato A – Tabella 2 prevedeva l’assegnazione di massimo 9 punti, mentre l’art. 5, comma 2, lett. b) del Regolamento di Ateneo così descriveva il criterio:

- presso l’Università L’Orientale è espressa in mesi. Frazioni superiori ai 15 giorni equivalgono a 1 mese. Ai fini del computo dei punti, per tale sotto criterio, un mese è pari a punti 0,1250.
- b. **Esperienza e professionalità:** si intende quella desumibile dall’attribuzione di incarichi da parte dell’Amministrazione de L’Orientale. Ai fini del computo dell’esperienza si fa riferimento a un incarico attribuito dall’amministrazione universitaria comportante il riconoscimento di una indennità economica. La durata dell’incarico è valutata indipendentemente dal periodo temporale richiesto quale requisito di accesso. È considerato e conteggiato l’intero periodo dell’incarico decorrente dalla data di attribuzione dello stesso. Si valuta esclusivamente la durata degli incarichi senza considerare gli eventuali periodi di sovrapposizione. A tal riguardo non sono considerati gli incarichi *ad interim*. La durata dell’incarico è espressa in mesi. Frazioni superiori ai 15 giorni equivalgono a 1 mese. Ai fini del computo dei punti, per tale sotto criterio, un mese è pari a punti 0,0750
- c. Performance ultimo triennio: si intende la media dell’esito della performance conseguita nel triennio

Deve immediatamente impugnarsi sia il bando che il Regolamento di Ateneo nella parte in cui non riconoscono alcun peso agli incarichi *ad interim*, dato che gli stessi comunque sono idonei ad attestare la professionalità maturata dal dipendente.

È palesamente irragionevole ignorare le maggiori responsabilità attribuite in passato al dipendente solo perché l’incarico è stato affidato *ad interim*. Ciò che rileva è l’espletamento di mansioni diverse da quelle eseguite ordinariamente. Configura una disparità di trattamento escludere la premialità per gli incarichi *ad interim*.

Si consideri che tra tutti i concorrenti solo la ricorrente ha conseguito un siffatto incarico per un periodo pari a circa 2 mesi. Pare che il regolamento di Ateneo abbia immotivatamente penalizzato proprio la deducente.

2.1. Ad ogni modo, la ricorrente ha dichiarato ed allegato numerosi incarichi retribuiti da parte dell’Università.

Sul punto è sufficiente rimandare agli allegati alla domanda di partecipazione 3A, 3B e 3C relativi proprio agli incarichi conseguiti.

Tutti gli incarichi allegati potevano essere valorizzati ma è assolutamente dirimente soffermarsi sui seguenti per evidenziare l’illegittimità manifesta dell’operato della PA:

Allegato 9:

Con la presente si conferisce alla S.V. un incarico per attività organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile nei corsi di lingua inglese, deliberati in data 26/10/2017 dal Comitato Direttivo e Tecnico Scientifico del CLAOR.

La prestazione dovrà essere effettuata da marzo 2018 e fino a conclusione di tutti gli adempimenti amministrativo-contabili connessi all'attività su indicata, il compenso sarà determinato in base alla disponibilità finanziaria derivante dall'incameramento delle quote di partecipazione e dalle ore svolte.

Allegato 11:

Con la presente si conferisce alla S.V. un incarico per attività organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile nei corsi di lingua inglese, deliberati in data 20/12/2016 dal Comitato Direttivo e Tecnico Scientifico del CILA.

La prestazione dovrà essere effettuata nel periodo gennaio-luglio 2017, il compenso sarà determinato in base alla disponibilità finanziaria derivante dall'incameramento delle quote di partecipazione e dalle ore svolte.

Allegato 18:

Sig.ra Barbara Violante collaborazione alla gestione delle attività progettuali ore 400
Sig. Giuseppe Mammola

Allegato 25:

Il Centro Interdipartimentale dei servizi Linguistici ed Audiovisivi nella persona del Vice Presidente Prof.ssa Anna De Meo, Le conferisce l'incarico di supporto amministrativo-contabile, organizzativo, tutoraggio, tra allievo e il docente, tra attività didattica e attività amministrativa, di assistenza agli studenti, rilevamento presenza studenti e tenuta registri.

Le suddette prestazioni dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro per un importo lordo forfetario di € 1.300,00 per i corsi di italiano, di € 700,00 per i corsi di inglese e di € 1.500,00 per i corsi di cinese per esterni. I corrispettivi saranno corrisposti a conclusione dei rispettivi incarichi.

Allegato 27:

Il Centro Interdipartimentale dei servizi Linguistici ed Audiovisivi nella persona del Presidente, Prof. Giovanni Battista De Cesare, Le conferisce un incarico per lo svolgimento della seguente attività: collaborazione per la gestione amm.vo-contabile per la Convenzione con l'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno e per la Convenzione con l'Istituto Tecnico Industriale Statale "Guido Dorso" di Avellino.

Le suddette prestazioni dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro per un importo lordo forfetario di € 1.300,00, per la Convenzione con l'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno, e per un importo di € 400,00, per la Convenzione con l'Istituto Tecnico Industriale Statale "Guido Dorso" di Avellino, e saranno corrisposti previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni.

Allegato 30:

Sig.ra Barbara Violante collaborazione alla gestione delle attività progettuali ore 350
Sig. Giuseppe Mammola

Allegato 31:

Il Centro Interdipartimentale dei Servizi Linguistici ed Audiovisivi nella persona del Vice Presidente, Prof.ssa Anna De Meo, Le conferisce l'incarico di supporto amministrativo e contabile, accoglienza corsisti, predisposizione elenchi, predisposizione giustificativi, e predisposizione attestati.

La suddetta prestazione dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro per un importo lordo di € 4.000,00. Il corrispettivo sarà corrisposto a conclusione dell'incarico.

Allegato 33:

Il Centro Interdipartimentale dei servizi Linguistici ed Audiovisivi nella persona del Vice Presidente Prof.ssa Anna De Meo, Le conferisce l'incarico di supporto amministrativo-contabile, organizzativo, tutoraggio, tra allievo e il docente, tra attività didattica e attività amministrativa, di assistenza agli studenti, rilevamento presenza studenti e tenuta registri. Le suddette prestazioni dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro per un importo lordo forfetario di € 2.000,00 per i corsi di italiano, di €1.200,00 per i corsi di inglese, di € 950,00 per i corsi di arabo ed € 1.000,00 per i corsi di italiano dei segni per esterni. I corrispettivi saranno corrisposti a conclusione dei rispettivi incarichi.

Allegato 34:

Il Centro Interdipartimentale dei Servizi Linguistici ed Audiovisivi nella persona del Prof. Giovanni Battista De Cesare, Le conferisce un incarico di supporto amministrativo-contabile della convenzione in parola.

Il corrispettivo omnicomprendente lordo per l'attività lavorativa è stato stabilito, sulla base delle utilità conseguite dall'amministrazione, delle caratteristiche del lavoro, delle capacità professionali e dell'impegno richiesto, in complessivi € 700,00, e sarà corrisposto a conclusione dell'incarico.

Allegato 36:

Il Centro Interdipartimentale dei servizi Linguistici ed Audiovisivi nella persona del Presidente, Prof. Giovanni Battista De Cesare, Le conferisce un incarico per lo svolgimento della seguente attività: collaborazione per la gestione amm.vo-contabile.

La suddetta prestazione dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro per un importo lordo forfetario di € 1.000,00 e sarà corrisposto previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione.

Allegato 37:

Il Centro Interdipartimentale dei servizi Linguistici ed Audiovisivi nella persona del Prof. Giovanni Battista De Cesare Le conferisce un incarico per lo svolgimento della seguente attività: supporto al coordinamento gestionale, organizzativo, amministrativo nell'ambito delle Convenzioni di cui all'oggetto.

Il corrispettivo lordo, è pari ad Euro 600,00 per le attività espletate nell'ambito della Convenzione con il Comune di Napoli, ed è pari ad Euro 1.000,00 per le attività espletate nell'ambito della Convenzione con il COINOR.

Allegato 38:

Il Centro Interdipartimentale dei servizi Linguistici ed Audiovisivi nella persona del Prof. Giovanni Battista De Cesare Le conferisce un incarico per lo svolgimento della seguente attività: supporto all'attività amministrativa e contabile nell'ambito delle Convenzioni di cui all'oggetto.

Il corrispettivo lordo, è pari ad Euro 2.000,00 per le attività espletate nell'ambito della Convenzione con l'Istituzione scolastica S.M.S. "Verga, ed è pari ad Euro 650,00 per le attività espletate nell'ambito della Convenzione con l'Accademia Aeronautica Generale di Pozzuoli.

Allegato 39:

E' affidata alla S.V. l'incarico di supporto alla gestione amministrativo-contabile delle attività connesse alla gestione amm.vo-contabile della Convenzione in oggetto per pagamenti compensi, pagamenti ritenute erariali, assistenziali, previdenziali, redazione modelli 770 2002, redazione certificazione dei compensi assoggettati a ritenuta d'acconto anno 2002, redazione CUD 2002, redazione denuncia annuale INPS dei compensi corrisposti ai collaboratori anno 2002, redazione anagrafe delle prestazioni anno 2002, redazione modelli 770 2003, redazione certificazione dei compensi assoggettati a ritenuta d'acconto anno 2003, redazione CUD 2003, redazione denuncia annuale INPS dei compensi corrisposti ai collaboratori anno 2003, redazione anagrafe delle prestazioni anno 2003 per un ammontare di circa 120 ore di lavoro da svolgere al di fuori dell'orario di lavoro al costo orario lordo pari a euro 30,99.

Allegato 40:

E' affidata alla S.V. l'incarico di supporto alla gestione amministrativo-contabile delle attività connesse alla gestione amm.vo-contabile della Convenzione in oggetto per pagamenti compensi, pagamenti ritenute erariali, assistenziali, previdenziali, redazione modelli 770 2002, redazione certificazione dei compensi assoggettati a ritenuta d'acconto anno 2002, redazione CUD 2002, redazione denuncia annuale INPS dei compensi corrisposti ai collaboratori anno 2002, redazione anagrafe delle prestazione anno 2002, redazione modelli 770 2003, redazione certificazione dei compensi assoggettati a ritenuta d'acconto anno 2003, redazione CUD 2003, redazione denuncia annuale INPS dei compensi corrisposti ai collaboratori anno 2003, redazione anagrafe delle prestazione anno 2003 per un ammontare di circa 120 ore di lavoro da svolgere al di fuori dell'orario di lavoro al costo orario lordo pari a euro 30,99.

Solo le attività suelencate sono 14. Se si considera che le stesse presentano una durata media di 6 mesi e si attribuisce 0,075 punti per mese, come previsto dal Regolamento di Ateneo, alla concorrente spetterebbero ulteriori 6,3 punti, punteggio ancora una volta sufficiente per essere assunta.

Si sottolinea che i calcoli appena prodotti sono stati sviluppati per difetto solo per comprovare il superamento della prova di resistenza e per rendere immediatamente percepibile la fondatezza della censura. Si ribadisce che anche ulteriori incarichi, non espressamente riportati, ma presenti negli allegati, avrebbero garantito un maggior punteggio in favore della ricorrente. Si riserva di articolare meglio sotto il profilo prettamente matematico la censura con le successive memorie.

Solo per completezza si segnala una discrepanza tra gli allegati al Regolamento ed il Regolamento stesso circa il punteggio da attribuire al singolo mese dell'incarico espletato. In particolare, il Regolamento prevede un punteggio pari a 0,075 mentre l'Allegato A un punteggio pari a 0,05. Dovrà prevalere il testo regolamentare rispetto ad un semplice allegato in applicazione in via analogica del principio esistente in materia di appalti per cui in caso di contrasti tra i documenti di gara prevale l'atto generale (bando) rispetto agli allegati (cfr. **Delibera ANAC n. 369 del 26.7.2023**).

In definitiva, la ricorrente doveva conseguire il massimo del punteggio (9 punti), oppure in via subordinata almeno 6 punti, rispetto a tale criterio di valutazione.

3. – Sulla violazione dell'art. 5, comma 2, del bando – Sull'illegittimità del D.D.G. n. 491 del 22.10.2024 – Sull'illegittimità della proroga concessa di 2 giorni del termine per la presentazione delle domande di partecipazione – Sulla violazione del principio di *par condicio*.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte telematiche è stato stabilito dal bando alle ore 23,59 del 23.10.2024. Entro tale termine la ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione.

Tuttavia, con il D.D.G. n. 491 del 22.10.2024 la PA ha concesso una proroga di 2 giorni del termine per la presentazione delle domande di partecipazione sulla scorta di indefiniti malfunzionamenti della piattaforma CINECA. Si impugnano espressamente tale DDG e le comunicazioni presupposte.

A detta della PA la proroga sarebbe intervenuta a causa di malfunzionamenti registrati nella giornata di sabato 19 ottobre, domenica 20 ottobre ed in parte lunedì 21 ottobre.

In primis si contesta la sussistenza di malfunzionamenti così prolungati dato che alcuni concorrenti hanno presentato la domanda di partecipazione in tale momento (De Bonis il 21.10.2024 – Morra il 20.10.2024 – Riccio Patrizia il 21.10.2024 – Schiavone il 21.10.2024).

In secondo luogo, si contesta la portata dei malfunzionamenti dato che gli stessi non precludevano per l'intera giornata il caricamento dei documenti.

Inoltre, si dubita che i concorrenti presentassero la domanda nel *weekend*.

Ma assume portata dirimente la circostanza per cui la piattaforma funzionava perfettamente in prossimità dello spirare del termine per presentare le domande, cosicché gli aspiranti funzionari avrebbero potuto tranquillamente caricare la domanda il 22 ed il 23 ottobre.

Non vi è chi non veda come la proroga disposta dalla PA sia funzionale esclusivamente per favorire quei concorrenti che ancora non avevano caricato la domanda, potendo beneficiare di 2 giorni in più.

Si consideri che ai sensi dell'art. 5, comma 1, del bando la domanda di partecipazione era salvata in bozza e quindi anche in caso di problemi di invio nelle giornate del 19, 20 e 21, con un *click* la domanda poteva essere inoltrata il giorno seguente.

Orbene, l'atto con il quale è stata disposta la proroga del termine di presentazione delle domande è illegittimo per violazione del bando perché la proroga è stata disposta senza alcuna evidenza della esistenza di gravi malfunzionamenti della piattaforma telematica utilizzata e senza che tali malfunzionamenti potessero inficiare in concreto la presentazione delle domande.

Nel merito manca qualsivoglia specifico riferimento alla tipologia di disservizio verificatosi, nonché ai soggetti – quantunque non indicati nominativamente - che avrebbero riscontrato problemi e, soprattutto, ai tempi del tentativo di presentazione della domanda non andato a buon fine.

Solo per effetto della detta proroga, ben 10 concorrenti meglio graduati della ricorrente – 22^a graduata - hanno potuto presentare la domanda di partecipazione:

Alfano ha presentato la domanda il 25 ottobre – 14^a graduato;

Buono ha presentato la domanda il 24 ottobre – 17^a graduato;

Colella ha presentato la domanda il 24 ottobre – 3^a graduato;

Fino ha presentato la domanda il 25 ottobre – 9^a graduato;

Gaudiello ha presentato la domanda il 24 ottobre – 15^a graduato;

Mascolo ha presentato la domanda il 24 ottobre – 11^a graduato;

Riccio Pietro ha presentato la domanda il 24 ottobre – 20^a graduato;

Russo ha presentato la domanda il 24 ottobre – 10[^] graduato;

Tavolaro ha presentato la domanda il 24 ottobre – 18[^] graduato;

Vardaro ha presentato la domanda il 24 ottobre – 7[^] graduato.

È opportuno disporre un'istruttoria sul punto perché la ricorrente non conosce il momento esatto dell'invio della domanda ed ha ricavato i dati suelencati dalla firma degli allegati prodotti, recante una data successiva al 23.10.2024. Quindi la censura si estende anche ai concorrenti che hanno commesso il medesimo errore anche non presenti nell'elenco sopra riportato.

È evidente la disparità di trattamento poiché i concorrenti suindicati non hanno potuto presentare tempestivamente la domanda solo per propria negligenza.

La PA ha quindi errato nel disporre la proroga che in realtà si traduce in una sostanziale modifica della *lex specialis*, considerato che quest'ultima prevede il termine perentorio delle ore 23,59 del 23.10.2024 e che il bando costituisce un vincolo insormontabile per la PA, la cui inosservanza cagionerebbe la violazione del fondamentale principio della parità di trattamento (“par condicio”) dei concorrenti.

La giurisprudenza di Codesto TAR ha avuto modo di accogliere un ricorso incidentale analogo in materia di appalti pubblici: *“Alla mancata dimostrazione dell’utile e diligente attivazione da parte della ricorrente al fine di rispettare il termine fissato, si aggiunge, poi, un’altra considerazione, attinente alla carenza di prova in ordine all’avvenuto verificarsi, in concreto, del malfunzionamento lamentato: l’Amministrazione si è, infatti, limitata a riferirsi alle segnalazioni ricevute da “alcuni operatori” (laddove, a seguito della proroga, l’offerta è stata presentata dalla sola ricorrente), senza dimostrare di aver effettuato alcun tipo di autonomo accertamento sul punto a mezzo del gestore della piattaforma telematica.*

In questo contesto, non convincono le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente: in primo luogo, l’evidenziata lesione della par condicio non risulta superata dall’avvenuta proroga del termine, astrattamente, in favore di una platea indeterminata di operatori economici, posto che, di fatto, la violazione della parità di trattamento si individua già nella circostanza che, mentre alcuni operatori si sono adoperati per il puntuale inoltro dell’offerta, la sola ricorrente, in concreto, ha potuto godere di un maggior lasso di tempo utile a tal fine.

Neppure è condivisibile quanto si osserva relativamente al fatto che la controinteressata avrebbe mancato di fornire la prova della continuativa operatività del servizio telematico il giorno 18 gennaio 2023: al contrario, secondo l’ordinario criterio di riparto dell’onere della prova, spetta alla ricorrente, che si è avvantaggiata della proroga, dimostrare la ricorrenza dei presupposti utili a tale fine.” (TAR Campania – Napoli, 2[^], 26.2.2024, n. 1269).

Anche in questo caso la PA non ha dimostrato il malfunzionamento in grado di rendere

impossibile la presentazione della domanda, né ha considerato che la domanda poteva essere agevolmente presentata il 22 ed il 23 ottobre.

Soprattutto non risultano segnalazioni provenienti da parte dei candidati, con la conseguenza che la proroga ha favorito esclusivamente i concorrenti che non intendevano presentare la domanda entro il termine di scadenza.

In definitiva, la proroga è illegittima e tutti i concorrenti che hanno presentato la domanda successivamente alla ricorrente devono essere esclusi. L'interesse della ricorrente è chiaramente limitato a conseguire il primo posto utile per l'assunzione nel ruolo sovraordinato (14esimo).

4. – Sulla violazione dell'art. 12 del DPR 487/1994 - Sul mancato espletamento dell'attività di verbalizzazione

È noto che l'atto di verbalizzazione ha una funzione di certificazione pubblica, contiene e rappresenta i fatti e gli atti giuridicamente rilevanti che è necessario siano conservati per le esigenze probatorie con fede privilegiata – dal momento che sono redatti da un pubblico ufficiale – che si sostanzia essenzialmente nella attendibilità in merito alla provenienza dell'atto, alle dichiarazioni compiute innanzi al pubblico ufficiale ed ai fatti innanzi a lui accaduti (cfr. **Cass., 1[^], 3.12.2002, n. 17106**).

La verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo costituisce un atto necessario, in quanto reca la descrizione degli accadimenti constatati e consente la verifica della regolarità delle operazioni svolte. L'importanza di tale attività certificativa è rimarcata dal regime di fidejacentia che presidia la valenza dimostrativa dell'atto in questione (**C.d.S., 5[^], 24.10.2019, n. 7270**).

Nella graduatoria rettificata pubblicata il 14.2.2025 si dà atto di alcuni errori nell'assegnazione del punteggio, errori emendati a seguito delle note prot.n.11672 del 11.02.2025 e prot. n. 12179 del 12.02.2025.

Tuttavia, non è mai stata riconvocata la commissione di gara per le operazioni di correzione, accadimento che inficia l'intera procedura e la definitiva graduatoria.

Pertanto, si insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. – Sull'accertamento del diritto ad un corretto collocamento in graduatoria ed all'assunzione

La sig. ra Violante chiede che venga accertato l'esistenza del diritto ad un corretto collocamento in graduatoria ed all'assunzione della ricorrente.

Richiesta di notifica per pubblici proclami

Il presente ricorso è stato notificato anche a due soggetti controinteressati, così procedendo alla notifica ad almeno un controinteressato così come disposto dall'art. 41 c.p.a.

Laddove Codesto Collegio ritenesse necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati in graduatoria, si chiede che, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero dei controinteressati meglio classificati sprovvisti di pec (oltre 20), venga autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami.

Codesto TAR ha già in precedenza disposto la notifica per pubblici proclami in caso di numerosità dei controinteressati: *“Rilevato che l'intervenuta approvazione della graduatoria definitiva di merito del concorso, come debitamente comprovata in atti dal ricorrente, rende necessaria, ai fini del decidere, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, da individuarsi in tutti i candidati utilmente collocati nella suindicata graduatoria;*

Ritenuto, per l'effetto, doversi ordinare al ricorrente di procedere alla notifica del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza in oggetto presso gli indirizzi pec o presso gli indirizzi di residenza dei controinteressati così individuati che le Amministrazioni resistenti comunicheranno alla parte ricorrente, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Segreteria; le notifiche di cui sopra andranno, quindi, effettuate da parte ricorrente nei successivi quindici giorni con deposito delle prove delle eseguite notifiche, in Segreteria, nei sette giorni successivi.

Si ritiene, tuttavia, in ragione dell'alto numero delle notifiche da compiersi, come sopra precisate, di dover autorizzare parte ricorrente alla notifica del ricorso ai controinteressati anche mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso” (TAR Campania – Napoli, 4[^], 9.1.2024, ordinanza n. 260).

Istanza istruttoria

Si chiede che l'Amministrazione venga condannata a depositare tutti i documenti connessi alla procedura concorsuale, con particolare riguardo per la mail del 19.10.2024 con cui CINECA ha comunicato malfunzionamenti della piattaforma, nonché la documentazione attestanti le verifiche della PA circa tale condizione.

Istanza cautelare

Il fumus boni iuris è insito nella fondatezza dei motivi su riportati.

Il periculum in mora, invece, è determinato dalla situazione di grave ed irreparabile pregiudizio che subirebbe la ricorrente laddove, nelle more della decisione di merito, l'Amministrazione, come già preannunciato, portasse a compimento le imminenti procedure per il conferimento degli incarichi, sulla base dell'impugnata graduatoria definitiva, senza tener conto delle doglianze della ricorrente. Da qui la necessità di un provvedimento cautelare che, per tutte le suindicate ragioni, imponga all'Amministrazione di rideterminarsi in ordine al

punteggio conseguito dalla sig. ra Violante, con conseguente riposizionamento nella graduatoria finale della procedura concorsuale.

P.Q.M.

Si chiede al Collegio di Voler annullare, previa adozione delle opportune misure cautelari, i provvedimenti gravati, con ogni conseguenza di legge, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si dichiara che il CU è pari ad € 325,00 perché si verte in materia di pubblico impiego.

Napoli, li 17.3.2025

Avv. Alfonso Erra

Avv. Federica Silvestro